

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERA BONETTI MATTINZOLI**

INDICE

	PAG.
Missione:	
BONETTI MATTINZOLI PIERA, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3578);	
SINESIO ed altri: Nuove norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne (1306)	
BONETTI MATTINZOLI PIERA, <i>Presidente</i>	3
BOSCO BRUNO, <i>Relatore</i>	3
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Oreste Lodigiani è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3578) e della proposta di legge Sinesio ed altri: Nuove norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne (1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 marzo 1986, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sinesio, D'Acquisto, Carrus, Russo Ferdinando, Perrone, Perugini, Coloni e Orsini Gianfranco: « Nuove norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne ».

L'onorevole Bruno Bosco ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO BOSCO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la costruzione e

l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (le linee, cioè, che trasportano energia elettrica a qualsiasi voltaggio e che sono impiantate all'aperto, al di sopra del suolo, e costituite dall'insieme dei conduttori o dei cavi e dai relativi sostegni, isolatori ed accessori) sono attualmente disciplinati dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1341, e dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1062 del 21 giugno 1968.

La legge ed il regolamento — che modificavano norme dettate con il regio decreto del 25 novembre 1940 — si erano resi necessari per garantire la sicurezza e la stabilità della strutture di trasporto di energia elettrica, già notevolmente diffuse nel territorio nazionale in dipendenza sia dello sviluppo produttivo, sia del miglioramento delle condizioni di vita.

Una così vasta ed intrecciata rete, articolata a diversi livelli di tensione, realizzata con l'impiego di materiali e tecnologie diversi a seconda delle finalità primarie, interferente con altre linee e servizi (telegrafici, teleferici, ferroviari, stradali, e così via), imponeva per altro una precisa e dettagliata normativa, onde evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, in quanto i cittadini, continuamente ed in modi diversi nell'ambito della vita quotidiana, entravano ed entrano nelle zone di influenza delle linee elettriche.

Il regolamento n. 1062 del 1968 è apparso però, in questi ultimi tempi, non più adeguato ai fini propri istituzionali, in quanto rigido e ben definito, e quindi incapace, per la sua struttura, sia di recepire la rapida evoluzione ed il progresso delle tecnologie nel campo elettrico (che

pure possono migliorare i criteri di sicurezza di costruzione e di esercizio ed i relativi costi), sia di adeguarsi alla normativa internazionale, in un periodo in cui è diventato anche di notevole entità l'interscambio energetico tra i paesi, non solo confinanti: e per l'Italia ha grande importanza economica l'esportazione di materiali ed apparecchiature elettriche.

Per consentire, pertanto, un aggiornamento rapido e razionale delle norme vigenti in questo settore, con modalità diverse da quelle previste con la legge n. 1341 del 1964 (rigido regolamento, da potersi aggiornare solo con provvedimento legislativo quando necessario, e quindi con la lentezza che tale procedura comporta), è stato proposto al Parlamento di approvare una legge che consente l'emanazione di norme tecniche e la predisposizione di aggiornamenti con un provvedimento amministrativo, ogni qualvolta, a seguito del progresso tecnologico o per il potenziamento della sicurezza, se ne dovesse avvertire la necessità.

Un precedente positivo in tal senso è da ricercarsi nella legge n. 1086 del 5 novembre 1971, concernente le norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. Per quanto riguarda il nostro argomento, aggiungo che un disegno di legge che prevedeva il passaggio al provvedimento amministrativo è stato presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici nella precedente legislatura, approvato dalla nostra Commissione il 23 febbraio 1983, con alcuni emendamenti, ma poi decaduto per la cessazione della legislatura. Nella presente legislatura, la questione è stata riproposta nella forma già approvata dalla nostra Commissione nell'ottava legislatura, con la proposta di legge dell'onorevole Sinesio ed altri, presentata il 15 febbraio del 1984 e con il disegno di legge n. 877 presentato al Senato il 25 luglio dello stesso anno.

La proposta di legge n. 1306, di cui è primo firmatario l'onorevole Sinesio, è stata esaminata solo in via generale nella seduta del 6 marzo 1985 dalla nostra

Commissione. Il Senato, invece, ha approvato il provvedimento governativo presso la sua Commissione lavori pubblici, nella seduta del 6 marzo scorso, e ce ne ha trasmesso il testo, qui rubricato al n. 3578.

A fronte della proposta e del disegno di legge iniziali, che miravano a modificare alcune disposizioni della legge n. 1341 del 1964, il testo approvato dal Senato con l'articolo 1 le abroga complessivamente — e mi pare più razionalmente, se non altro per la possibilità di avere un nuovo, unico testo omogeneo — le riformula, introducendo, all'articolo 2, il concetto di norme tecniche e l'obbligatorietà della loro emanazione ed aggiornamento, come pure (articolo 3) le finalità che le stesse debbono perseguire, i parametri che dovranno stare alla base dei calcoli, le condizioni e le ipotesi di lavoro in relazione ai materiali, ed altre indicazioni che serviranno a classificare le linee e gli accessori.

All'articolo 4 si stabilisce la competenza della vigilanza per il Ministero dei lavori pubblici, e si dà facoltà di disporre verifiche ai ministeri dei trasporti e delle poste. All'articolo 5 si disciplina il trattamento delle infrazioni, ed infine all'articolo 6 si stabilisce in sei mesi il periodo entro cui dovranno essere emanate le nuove norme.

Esaminando complessivamente i due progetti di legge in discussione, si può dire che sostanzialmente essi non differiscono molto. L'unica variante consiste nel fatto che mentre la proposta di legge parlava di modifiche alla normativa precedente, il disegno di legge la sopprime e ne ripropone una nuova, ricalcando la legge precedente. Come novità (ed è quella sostanziale), il disegno di legge stabilisce che ci sarà non più un regolamento per modificare di volta in volta le norme tecniche applicative, per la costruzione e la gestione delle linee elettriche, ma ci saranno delle norme che quasi automaticamente si modificheranno, a seconda della necessità. Tali norme saranno emanate del ministro dei lavori pubblici, però su proposta del Comitato elettrotecnico

italiano. Così com'è formulato, il testo del Senato può essere da noi approvato, anche se devo far rilevare che il problema di queste strutture, che interessano in vario modo tutto il territorio nazionale, andrebbe affrontato anche nei termini non strettamente tecnici che attengono all'acquisizione dei terreni e all'impatto ambientale, che restano regolati ancora dal testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di proseguire il dibattito in una seduta della prossima settimana, in modo da giungere rapidamente all'approvazione del disegno e della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO